



AZIENDA OSPEDALIERO/UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE n. 0545 del 24 APR. 2017

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 420 del 31/03/2017 “procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza all’attività radioterapica presso l’azienda ospedaliero universitaria policlinico di bari per la durata di 24 mesi”.

U.O. Proponente: **AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO** - Acquisti Beni Durevoli

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Aprile in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 11.00 con la continuazione, il direttore generale Dr. Vitangelo Dattoli, assistito dal direttore amministrativo Avv. Alessandro Delle Donne e dal direttore sanitario Dr.ssa Maria Giustina D'Amelio, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la legge 241/90 e s.m.i. "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la delibera n. 420 del 31/03/2017, con la quale è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza all'attività radioterapica, della durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

ACCERTATO che:

- nel corso dell'espletamento della procedura, l'ufficio responsabile delle attività istruttorie, la U.O. Acquisti Beni Durevoli ha evidenziato criticità, in fase di verifica, che qualora confermate potrebbero portare a non considerare legittima l'azione istruttoria della parte tecnica relativa alla procedura di gara succitata indetta con deliberazione n. 420 del 31/03/2017, con specifico riferimento all'esistenza di graduatorie concorsuali vigenti;

RILEVATO, infatti, che:

- si è riscontrata la possibilità che in altre ASL siano state espletate selezioni pubbliche per la ricerca di personale potenzialmente idoneo ai requisiti richiesti dall'A.U.O.C. Policlinico di Bari, ovvero Dirigenti Medici radioterapisti e Dirigenti Fisici;
- con pec del 19/04/2017, la direzione amministrativa, al fine di garantire il profilo di legittimità della procedura, chiedeva di dare corso ad acquisire dall'IRCCS Oncologico di Bari nonché da tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché IRCCS, Pugliesi il dato aggiornato della eventuale sussistenza di vigenti graduatorie, in un tempo certo e determinato;



- all'esito di tale soccorso istruttorio, chiedeva altresì di stabilire le azioni eventualmente assuntive mercé lo scorrimento da graduatorie esistenti ed efficaci, rispettando i criteri di priorità temporale, anzianità delle graduatorie, nel rispetto degli interessi pubblici pretensivi a presidio dei principi di imparzialità e trasparenza e dei diritti soggettivi dei candidati utilmente collocati nelle accertande graduatorie;

PREMESSO che :

- così come stabilito dall'art. 36 co.II del D.Lgs n.165/2001 e ribadito dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dip. Funz. Pubblica n. 5/2013, le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo determinato;
- per analogia al citato caso non sarebbe altresì possibile avvalersi di servizi che impedirebbero di fatto l'applicazione di tale disposizione;
- a conclusione del citato soccorso istruttorio è emerso la sussistenza di graduatorie da cui attingere per l'assunzione di personale;

LETTO :


- l'art. 21-quinquies (revoca del provvedimento) della legge n. 241/90 che così recita: "1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1 bis Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.";

CONSIDERATO che:

- l'interesse pubblico alla revoca degli atti di gara sia certamente prevalente rispetto all'interesse dell'Azienda alla prosecuzione ed alla aggiudicazione della gara, in considerazione, tra l'altro, della circostanza che non vi è stato alcun provvedimento di aggiudicazione, neppure provvisorio, di talché non si è radicata e consolidata in capo a eventuali concorrenti alcuna posizione definitiva di vantaggio e/o anche solo di aspettativa;
- sono sussistenti i presupposti per la revoca della deliberazione 420/2017 di indizione della procedura aperta in argomento;

RITENUTO che:

- si deve disporre la revoca della gara indetta con deliberazione n. 420/2017, avendo accertato la sussistenza di un interesse pubblico specifico;



si deve dare idonea pubblicità alla revoca della gara di cui trattasi nel rispetto delle forme e modalità imposte dall'artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/16, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

- 1 di approvare, le premesse in narrativa quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2 di revocare, con effetto immediato, la deliberazione n. 420/2017, con la quale si è proceduto ad indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza all'attività radioterapica presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari per la durata di 24 mesi;
- 3 di stabilire che eventuali plichi contenenti l'offerta saranno restituiti ai concorrenti che avessero già provveduto ad inviarli;
- 4 di rimettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti gestionali relativi alla revoca della procedura di gara stessa;
- 5 di procedere alla pubblicazione del seguente atto prevista ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 6 di trasmettere il seguente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla Direzione Sanitaria, al Collegio Sindacale;
- 7 di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Il RUP
Dirigente
U.O. Inventario Beni Mobili
Dott. Antonio Moschetta



Il Direttore Amministrativo
Avv. Alessandro Delle Donne



Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Giustina D'Amelio



Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli



Si attesta che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Informatico sul sito web www.sanita.puglia.it Portale della Salute (Sezione Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII) dal 02 MAG. 2017.

U.O. Affari Generali
Il Collaboratore Amministrativo Esperto
(Dr.ssa Raffaella Castellaneta)

